

27 GIUGNO 2017

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE SANBÀPOLIS: ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PAT-COMUNE DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLO SPORT – FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE PRESSO GLI SPAZI VUOTI ALLOCATI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO SANBÀPOLIS DA DESTINARE A UFFICI PER LA CASA DELLO SPORT A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 22/02/2011): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEL MONTAGGIO DELLE PARETI DIVISORIE ALL'IMPRESA B. G. M. D. O. O.

CUP: H66J16000280003
C.I.G: 68143324A8

Premesso che

in data 3 novembre 2016, con determinazione del Direttore n. 259, Opera Universitaria ha approvato gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento della fornitura e posa in opera di pareti divisorie presso gli spazi vuoti allocati presso l'immobile denominato Sanbàpolis da destinare a uffici per la Casa dello sport a ridotto impatto ambientale (D.M. 22/02/2011).

L'affidamento dell'appalto è stato disposto sul Mercato Elettronico Provinciale mediante Richiesta di offerta (RDO) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016. La base di gara ammontava ad € 171.450,00 oltre ad € 1.510,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determinazione n. 85 di data 3 aprile 2017, è stata disposta l'aggiudicazione all'impresa AD-Solution s.r.l. la quale ha presentato la miglior offerta, con un ribasso del 13,10 % sull'importo a base di gara, per complessivi € 148.990,05 oltre ad € 1.510,00 per gli oneri della sicurezza.

In data 20/06/2017, con determinazione n. 158, è stata autorizzata la prima variante alla fornitura, prorogando il termine per l'esecuzione della fornitura di 15 giorni naturali e consecutivi con termine per l'ultimazione all'11 luglio 2017.

In data 23/06/2017 (prot. Opera n. 3277) è pervenuta all'Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa B. G. M. D. O. O., con sede in via Mirna Pot, n. 4 Isola – Slovenia P. IVA SI65470303 e C.F. 65470303 verso un corrispettivo di € 20.000,00 oltre ad I.V.A..

Preso atto che, in sede di offerta, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016, di voler subappaltare il tiro al piano, il montaggio e lo smaltimento materiale residuo a ditta specializzata, il quale valore non supera il 30% dell'importo complessivo;

visto il contratto di subappalto, consegnato in copia in data 23/06/2017 (prot n. 3278) e in originale a Opera in data 27/06/2017 sottoscritto tra le parti in data 26/04/2017 e accertato l'inserimento nella disciplina dello stesso:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante,

- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010,
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016;

preso atto che l'impresa, unitamente alla richiesta di autorizzazione, ha fornito la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016;
- documentazione in originale comprovante il possesso dei requisiti autodichiarati tradotta in lingua italiana da traduttore o da autorità competente (così come indicato dall'agenzia provinciale per gli appalti e i contratti di APAC)
- dichiarazione sostitutiva dell'impresa Ad-Solutions srl. attestante l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- dichiarazione sostitutiva resa da Ad-Solutions srl attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,
- dichiarazione resa da Ad- Solutions srl. attestante che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale,

verificata la correttezza delle dichiarazioni e della documentazione di cui sopra,

verificato il casellario giudiziale del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice (prot. n. 3281 di data 23/06/2017)

preso atto della correttezza dell'importo del subappalto, conformemente ai limiti di cui all'art. 26 della l.p. 2/2016, così come verificato dal Direttore Lavori,

preso atto della consegna del piano operativo della sicurezza predisposto dal subappaltatore e che lo stesso è stato inoltrato al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il quale, in data 23/06/2017 (prot. n. 3282), ne ha dichiarato l'idoneità;

evidenziato come, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 91, c. 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011, in ragione dell'importo del subappalto non è necessario richiedere l'informativa antimafia;

preso atto che la documentazione relativa alla presente autorizzazione è stata trasmessa al direttore lavori, il quale ha attestato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto;

con il presente provvedimento si propone pertanto di autorizzare il subappalto dei lavori summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, a B. G. M. D. O. O., con sede in via Mirna Pot, n. 4 Isola – Slovenia P. IVA SI65470303 e C.F. 65470303 verso un corrispettivo di € 20.000,00 oltre ad I.V.A. inclusi gli oneri della sicurezza.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 14 dicembre 2016, n. 20 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2016, n. 2499;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, il subappalto relativo al montaggio delle pareti divisorie della casa dello Sport nell’ambito fornitura e posa in opera di pareti divisorie presso gli spazi vuoti allocati presso l’immobile denominato Sanbàpolis da destinare a uffici per la casa dello sport a ridotto impatto ambientale (d.m. 22/02/2011) all’impresa B. G. M. D. O. O., con sede in via Mirna Pot, n. 4 Isola – Slovenia P. IVA SI65470303 e C.F. 65470303 verso un corrispettivo di € 20.000,00 oltre ad I.V.A. inclusi gli oneri della sicurezza;
2. di prendere atto che l’appaltatore, impresa AD Solutions s.r.l., ha provveduto a consegnare ad Opera il piano operativo della sicurezza predisposto dal subappaltatore e che lo stesso è stato inoltrato al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il quale ne ha dichiarato l’idoneità;
3. di dare atto che l’Impresa AD Solutions s.r.l. e l’impresa subappaltatrice sono tenute all’assolvimento degli adempimenti desumibili dal combinato disposto di cui agli art 26 della l.p. 2/2016 e art. 105 del d.lgs 50/2016 e in particolare:
 - l’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla trasmissione all’Amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia da parte delle ditte subappaltatrici agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
 - indicazione nel cartello di cantiere del nominativo delle ditte subappaltatrici e dei dati di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - il subappaltatore deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice;
4. di dare atto che l’impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai lavori subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;

5. di dare atto che Opera provvederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016;
6. di inviare copia del presente provvedimento a Ad Solutions s.r.l.
7. di prendere atto che il procedimento si conclude con l'invio dell'autorizzazione all'appaltatore.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2016
Macrovoce
Conto
Centro di costo per €= – PRG

LA RAGIONERIA
